

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 3 AGO. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti.

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1622 del 31 LUG. 2014

Direzione Amministrativa del Distretto Territoriale e Servizio Affari Generali

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE DI RAGUSA – GIUDICE DEL LAVORO –
BISCARI SALVATORE + ALTRI – RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA
LEGALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Il 31 LUG. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa del Territorio e Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con atto di citazione notificato il 28.01.1995 la Cogefarimpresit citava la USL 22 di Vittoria innanzi il Tribunale di Ragusa richiedendo il risarcimento per l'importo di Lire 6.703.450.846 per i danni subiti in conseguenza del mancato pagamento degli importi maturati a vario titolo in relazione al contratto di appalto stipulato con la USL 22 di Vittoria in data 15.05.1990 al n. 227 rep. e relativo ai lavori di completamento del nuovo ospedale di Vittoria;

CHE con atto deliberativo n. 274 del 15.02.1995 l'USL 22 conferiva incarico professionale, per la difesa in giudizio agli Avv. Sabastiano Garofalo e Salvatore Biscari;

CHE con deliberazione n. 3605 del 12.07.96 l'AUSL n. 7 di Ragusa, subentrata alla USL 22, conferiva incarico professionale all'Avv. Franco Vindigni per esprimere in merito alla controversia tra l'impresa Cogefarimpresit ed le altre imprese associate, e relativo all'appalto per i lavori di completamento e ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Vittoria, sopra accennato, nonché, in generale sulla complessa situazione legata al predetto appalto ed in particolare: 1) sulla progettazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale Civile di Vittoria con la Tecnimont, 2) sull'aggiudicazione - affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale Civile di Vittoria con l'associazione di Imprese cui fa capo la Cogefarimpresit; 3) sullo stato delle procedure espropriative, in particolare al pagamento di parte dei suoli su cui sarebbe dovuto sorgere l'opera di ampliamento;

CHE l'Avv. Franco Vindigni redigeva il parere in tre fasi ed esattamente con relazioni del 7.2.1997 (aspetti attinenti la fase preparatoria, la procedura di gara, l'aggiudicazione dell'appalto, la sua esecuzione nonché il rapporto contrattuale con la soc. Cogefarimpresit e la soc. Tecnimont), del 23.07.97 (aspetto relativo all'iter del progetto per il finanziamento) e del 15.11.99 (aspetto attinente al procedimento di occupazione temporanea connessa all'opera pubblica);

CHE con atto deliberativo n. 4572 del 13.11.97 e delibera C.L. n. 7 del 21.01.1998, in considerazione della condivisione del parere dell'Avv. Vindigni, veniva conferito incarico professionale allo stesso Avv. Franco Vindigni per difendere e rappresentare l'AUSL n. 7 nella controversia pendente e di cui meglio in premessa, affinché oltre ad affiancare i professionisti già nominati, fornisse gli opportuni suggerimenti per la conduzione dei rapporti residui relativi al suddetto appalto nei confronti della Direzione Lavori e della Società di progettazione Tecnimont;

CHE, regolarmente costituitosi con apposita comparsa, l'Avv. Vindigni rilevava, tra l'altro, oltre a vari profili di nullità del contratto con le società attrici, il difetto di legittimazione passiva dell'AUSL 7, trattandosi di controversia afferente la gestione liquidatoria della ex USL 22, rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

CHE in conseguenza, all'udienza del 07.11.01 si costituiva, a difesa dell'ex USL 22, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che, fra l'altro, delegava le funzioni procuratorie allo stesso avv. Vindigni;

CHE il Tribunale di Ragusa, a conclusione del giudizio instaurato con atto di citazione il 28.01.95 dalla COGEFARIMPRESIT, con sentenza del 3 - 10.07.02 n. 500 dichiarava la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Catania quale Foro erariale;

CHE, in conseguenza di quanto sopra, la controversia proseguiva innanzi il Tribunale di Catania, presso il quale veniva riassunta dalla società COGEFAR e dalle Società alla stessa succedute, contro tutte le precedenti parti;

CHE con sentenza n. 8/2007, depositata in Cancelleria il 9.2.2007, il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo la controversia, condannava la convenuta USL 22 di Vittoria al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di Euro 478.243,00 con gli interessi nella misura legale a decorrere dal 4.11.2006 data di redazione del conto finale dei lavori e fino all'effettivo soddisfo; rigettava ogni altra domanda e compensava le spese tra le parti per tre quarti, ponendo la rimanente parte a carico della convenuta che liquidava equitativamente in complessive Euro 5.000,00, oltre IVA e CPA, oltre le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

CHE avverso detta sentenza non veniva proposto appello dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che motivava tale decisione con propria nota del 28.8.08, trasmessa all'Azienda con nota prot. 5567 del 5.9.08 dell'Assessorato Sanità, Dipartimento ASO, Serv. 5°;

CHE con nota prot. 5667/Dir. Gen. del 19.9.08 l'Azienda USL 7 evidenziava le ragioni di non condivisione di tale decisione, di cui la stessa non era stata in alcun modo informata, e chiedeva chiarimenti in merito alla esatta imputazione del pagamento in questione, tenuto conto della nota prot. 3661 del 24.7.08 dell'Assessorato Sanità, Dipartimento ASO, servizio 3°, che precisava trattarsi di somme in conto capitale da non inserire nel rendiconto di cui al DA 773/07;

CHE, nelle more di tale corrispondenza, ed in esito a detto contenzioso, la società ricorrente procedeva a pignoramento delle somme pretese direttamente presso l'Assessorato della Salute, soggetto condannato al pagamento in sentenza, con ciò definendo il contenzioso;

CHE con nota del 9.5.2011 l'Avv. Salvatore Biscari, nell'interesse di alcuni componenti del Comitato di Gestione della ex USL 22, avanzava richiesta di rimborso spese legali per il procedimento innanzi alla Corte dei Conti per responsabilità contabile al quale gli stessi erano sottoposti in esito alle vicende connesse alla aggiudicazione dell'appalto in parola;

CHE l'Azienda, in riscontro, comunicava che dall'esame degli atti trasmessi, e segnatamente della decisione della Corte dei Conti n. 996/2010, non riteneva sussistente il diritto degli istanti (che, per inciso, non sono dipendenti ma amministratori della soppressa USL 22) al richiesto rimborso delle spese legali sostenute, atteso che 1) la predetta decisione è fondata esclusivamente su motivazioni di tipo processuale e non sostanziale (estinzione del giudizio per mancata riassunzione da parte del Procuratore Regionale nei termini di cui all'art. 297 c.p.c.); 2) che tale formula (difettando un'assoluzione nel merito) impedisce di procedere al rimborso delle spese legali, determinando una situazione di conflitto di interessi con l'Azienda che, ai sensi delle disposizioni contrattuali in materia di patrocinio legale (art. 41 DPR 270/87; art. 25 CCNL 1998/2001 della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa del SSN), appare ostativa alla concessione del rimborso richiesto, come, peraltro, in precedenza già deciso dalle confluite Aziende AUSL 7 e Azienda Ospedaliera di Ragusa nei confronti di altri richiedenti per identiche fattispecie;

CHE con ricorso al Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, notificato il 15.7.2014, l'Avv. Biscari unitamente ai componenti del Comitato di Gestione della ex USL 22, richiedeva la condanna dell'Azienda al pagamento di Euro 4.900,00 a titolo di rimborso spese legali;

CONSIDERATO che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso appare infondato;

RITENUTO che occorre difendere le ragioni dell'Azienda ed appare necessario procedere alla nomina di un legale di fiducia nell'interesse dell'Azienda, attesa la indisponibilità per carico di

lavoro dell'Avv. Danilo Vallone, che ben può essere individuato nella persona dell'Avv. FRANCO VINDIGNI, per evidente continuità di difesa, il quale si conformerà alle direttive dell'Azienda in materia di incarichi legali, sottoscrivendo l'allegato disciplinare di incarico ;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

DIFENDERE le ragioni dell'Azienda costituendosi per resistere nel ricorso avanti il Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, proposto da Biscari Salvatore ed altri, notificato il 15.7.2014 come meglio specificato in premessa;

NOMINARE per la tutela delle ragioni dell'Azienda, conferendogli apposita procura ad litem l'Avv. Franco Vindigni, per continuità di difesa, il quale si conformerà alle direttive dell'Azienda in materia di incarichi legali, sottoscrivendo l'allegato disciplinare di incarico ;

CORRISPONDERE al suddetto Avvocato ed a richiesta dello stesso un acconto - fondo spese, alla ricezione della relativa fattura, autorizzando la spesa presunta di Euro 1.500,00 al conto di costo n.50903201 denominato "Spese Legali da decreti ingiuntivi, liti, Arbitraggi, risarcimenti e transazioni"; .

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<i>Foligi</i>		
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	